Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Iscrizione N: VE01387
Il Presidente
della Sezione regionale del Veneto
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista il decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120, relativo ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 23/07/2014 registrata al numero di protocollo 13909/2014;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto del **07/08/2014** con la quale è stata accolta la domanda di revisione dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10A - E ridotta

dell'impresa **ECO FLUMEN S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto del **03/10/2014**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione bancaria n. **624438** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **15000,00**
con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussioria assicurativa/fideiussione bancaria n. **624438 app. n.1** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A**

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

1. L'impresa **ECO FLUMEN S.R.L.** con sede in JESOLO (VE), VIA BARTOLOMEO CRISTOFORI, 10 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:
10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe E ridotta (importo dei lavori di bonifica cantierabili classe E ridotta) dal 03/10/2014 al 03/10/2019;

Art. 2
(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

SIMEONI OTELLO
Codice fiscale: SMNTLL62B07C388S
Carica: presidente del consiglio di amministrazione

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in modo virtuale:
☒ ai sensi dell'autorizzazione n. 18676/2000/A.S. del 24.08.2000
☐ tramite mod. F23/24 del

RESPONSABILI TECNICI:

MONTINO NICOLA
codice fiscale: MNTNCL72M07C388I
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10A - E ridotta

Art. 3
(prescrizioni)

L' impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 03/10/2014

Il Segretario
- Marco Casadei -

Il Presidente
- Mauro Zampieri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)